

SENATO ACCADEMICO R. DEL 20/01/2009

Struttura proponente: Direzione Personale	e p.c.: A tutte le Direzioni ed Aree in Staff
OGGETTO: 3 - Linee di indirizzo per l'attuazione delle norme di cui all'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 relativamente alla: a) permanenza in servizio del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici (CEL) per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; b) risoluzione del contratto di lavoro per i ricercatori, per il personale tecnico amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.	

Il Rettore, nel rammentare di aver già dato, in precedenti riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ampia e dettagliata informazione su tutte le più importanti disposizioni legislative intervenute recentemente nella pubblica amministrazione e, in particolare, nel settore universitario (*in primis* D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e D.L. 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 gennaio 2009 n.1), fa presente che occorre ora procedere tempestivamente alla definizione di alcune regole generali per l'attuazione delle norme contenute nell'**art. 72 del D.L. 112/2008** convertito, con modificazioni, nella Legge 133/2008, relative al prolungamento biennale del servizio del personale universitario oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (commi 7, 8, 9 e 10) e alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

Con specifico riferimento a queste due ultime problematiche, il Rettore, nel riferire sugli orientamenti espressi al riguardo dalla Giunta e dall'Assemblea della CRUI e sulle direttive emanate in materia dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con **circolare del 20 ottobre 2008, n. 10**, fa presente la necessità di adottare preventivamente precise linee di indirizzo che regolino, secondo criteri di coerenza, trasparenza e omogeneità, l'attuazione, a livello di singola istituzione, delle disposizioni sopra richiamate.

PERMANENZA IN SERVIZIO DEI DOCENTI PER UN BIENNIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO (ART. 72, COMMI 7, 8, 9 E 10)

In ordine alla prima questione, il Rettore ricorda che la permanenza in servizio del personale universitario docente è stato oggetto di progressive modifiche nel tempo, dirette inizialmente a ridimensionare un istituto, quello del fuori ruolo, istituto non più attuale. La Legge 4 novembre 2005, n. 230 aboliva il fuori ruolo e stabiliva il nuovo limite dell'età pensionabile per tutti coloro che fossero stati assunti dopo l'entrata in vigore della legge stessa, a 70 anni, limite comprensivo del biennio aggiuntivo opzionale.

Il legislatore, poi, è ulteriormente intervenuto sulla categoria dei docenti universitari in servizio prima della Legge 230/2005 che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, avevano titolo, come tutti i pubblici dipendenti, a prolungare la permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per la rispettiva categoria di appartenenza. Tale facoltà non necessitava di alcuna valutazione discrezionale da parte dell'ente datore di lavoro, ed era, pertanto, automaticamente riconosciuta.

Con l'emanazione del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 133/2008, il legislatore è intervenuto a modificare e integrare l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, che prevede ora la "**facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento**" (art. 72, comma 7).

Una volta enunciata la disciplina a regime nel comma 7, i commi da 8 a 10 dettano le regole per la fase transitoria.

In particolare il comma 9 dispone che: *“Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009”*.

Il successivo comma 10 prevede invece che: *“ i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7”*.

Il comma 8, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge, recita: *“ sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, per fornire alcuni indirizzi applicativi utili anche a favorire da parte delle pubbliche amministrazioni condotte omogenee in merito all'applicazione del citato art. 72, ha precisato, tra l'altro, che *“è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti”*.

La circolare ministeriale, inoltre, chiarisce che l'interpretazione del comma 8 va compiuta tenendo conto della complessiva disciplina e, quindi, la disposizione deve essere considerata in relazione a quanto previsto al comma 7 e ai successivi commi 9 e 10.

A tal proposito la disciplina di cui al comma 8 è stata inserita per colmare una lacuna che il testo iniziale del decreto conteneva: consentire il rispetto del termine di presentazione della domanda (dai 12 ai 24 mesi precedenti il compimento dell'età massima per la pensione) a coloro i quali avrebbero compiuto il limite di età per il collocamento a riposo prima di 12 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008), termine fissato dal terzo periodo dell'art. 16 comma 1 del dlgs 503/02 come modificato dal decreto legge medesimo.

Infine la circolare precisa che le domande presentate entro il termine del 27 dicembre 2008 sono soggette ad un regime differenziato a seconda che la decorrenza del trattenimento sia precedente o successiva al 1 gennaio 2009. Infatti il comma 8 deve essere letto in connessione con il successivo comma 9, il quale, come visto, prescrive alle amministrazioni di riconsiderare i trattenimenti già disposti con decorrenza 1 gennaio 2009 alla luce della nuova disciplina (di cui al comma 7).

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che la norma contenuta nel comma 8 dell'art. 72 in esame non consente di per sé di far salvi i trattenimenti in servizio che hanno decorrenza successiva al 1 gennaio 2009, poiché questi sono assoggettati al nuovo regime, con la conseguenza che l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla valutazione discrezionale positiva dell'amministrazione.

Infine, restano fermi i trattenimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge mentre, ai sensi del comma 10, i trattenimenti già disposti con decorrenza 1 gennaio 2010 decadono automaticamente e le relative domande devono essere ripresentate nei termini di cui al novellato art. 16 comma 1 del dlgs n. 503 del 1992.

In estrema sintesi, quindi, il Rettore evidenzia che **alla luce della nuova stesura dell'art. 16 del D.Lgs n. 503/1992 e della relativa interpretazione ministeriale, per le domande di trattenimento in servizio presentate dal personale dipendente aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 2009, viene meno il diritto ad usufruire del biennio aggiuntivo, assumendosi l'Amministrazione la responsabilità del trattenimento in servizio solo “sulla base di motivate esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo, alla luce della esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi**

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI (ART. 72, COMMA 11)

Il Rettore, inoltre, ricorda che il comma 11, dell'art. 72 prevede che *“Nel caso di compimento*

dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi ... OMISSIS ... Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati e professori universitari."

Anche per l'applicazione di questa disposizione, che per l'Università risulta di interesse per tutto il personale ad eccezione dei professori universitari, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, sempre con circolare del 20 ottobre 2008, n. 10, ha formulato l'auspicio che ciascuna amministrazione adotti adeguati criteri generali al fine di seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie.

Il Rettore ritiene che, nel procedere all'applicazione delle norme relative al prolungamento del biennio di servizio attivo, che interessa tutto il personale dell'Ateneo, e di quelle sulla risoluzione del rapporto di lavoro, che interessa il *personale tecnico amministrativo, i ricercatori universitari, i collaboratori ed esperti linguistici (CEL) ed ex lettori*, non si possa non tener conto dell'attuale scenario istituzionale e legislativo che mira ad un forte intervento riformatore di tutta la Pubblica Amministrazione, nella duplice direzione di un sostanziale ridimensionamento della spesa, contrassegnato da forti tagli ai finanziamenti al sistema universitario finalizzati specificamente alla riduzione degli organici, ma altresì ad una forte spinta a favorire un ricambio generazionale mediante l'assunzione di giovani leve e di ricercatori finanziata con risorse liberate dal *turnover*.

In particolare, deve essere ricordata che la decisa decurtazione iniziale del *turnover* a quota 20%, prevista dall'art. 66, commi 7 e 13 della Legge 133/2008, è poi stata addolcita a quota 50% dall'art. 1, comma 3 del D.L. 180/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 gennaio 2009 n.1, ma solo per consentire uno spazio reale al reclutamento di ricercatori e quindi un intervento a sollievo del precariato e al ringiovanimento dell'Università. D'altra parte, non si può mancare di menzionare che in tutti i Paesi europei la cessazione dal servizio degli universitari avviene a 65 anni e che la peculiare situazione italiana è interpretata, con evidenti motivazioni, come la perpetuazione di un privilegio.

Inoltre, per quanto sia attesa anche una revisione del taglio al finanziamento delle Università, una volta dimostrata da esse la capacità di essere parte attiva del nuovo processo riformatore che il Ministero sta disegnando e che dovrebbe essere perfezionato entro il 2009, non si può ignorare che l'attuale panorama normativo prevede che il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università, potrà subire riduzioni, anche rilevanti, nei prossimi anni con punte di maggiore asprezza per l'anno 2010 in cui, a legislazione vigente, si deve registrare una diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario complessivo per il sistema universitario di ben 1,4 Miliardi, se si contano i tagli disposti dalla legge 133 – per quanto in parte attenuati dal Decreto legge 180 - e cumulati con i tagli lineari previsti in finanziaria alla tabella C . Questa manovra potrebbe costare per l'Università di Verona una riduzione delle entrate stimabile tra i 2,5 ai 3 M di euro nel 2010. E' chiaro che un simile evento, non previsto né prevedibile in occasione della elaborazione del piano triennale 2008-2010, lo vanificherebbe completamente, con conseguenze facilmente immaginabili.

La prima di queste sarebbe, evidentemente, la insostenibilità della manovra di assunzione di ricercatori cofinanziati, per i quali, all'opposto, un significativo alleggerimento della attuale spesa per il personale consentirebbe la estensione dei numeri minimi consentiti dal ministero sia per la presente che per la prossima tornata.

Se è pur vero che il nuovo regime prevederà finanziamenti diversificati in rapporto ai nuovi parametri di valutazione e che da questo regime l'Ateneo di Verona potrebbe avere riconoscimenti favorevoli, nondimeno, non tenere conto della situazione finanziaria complessiva del Paese - che obbligherà comunque a una consistente riduzione della spesa pubblica - sarebbe irresponsabile.

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 gennaio 2009 n.1, devono essere attentamente considerate le condizioni che gli Atenei devono rispettare per poter indire procedure concorsuali e per poter procedere all'assunzione di personale universitario a tempo indeterminato (rispetto del limite del 90% nel rapporto AF/FFO).

Il Rettore riferisce che la Giunta e l'Assemblea CRUI, occupatesi di tali problematiche, hanno

recentemente espresso all'unanimità l'orientamento e l'auspicio che le singole università alleggeriscano il peso finanziario degli organici e favoriscano, con tutte le iniziative ritenute più efficaci, l'ingresso di giovani nelle università.

A tal proposito, sono già ufficiali le posizioni prese da alcune Università (Milano, Pisa, Trieste, Ferrara, Novara ed altre) e altre sono in procinto di deliberare in modo analogo, in merito alla sistematica non concessione del prolungamento biennale e della risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.

Per consentire una compiuta valutazione dell'impatto della applicazione della normativa in esame nell'Ateneo di Verona, il Rettore fa presente che procedendo alla non concessione del biennio di prolungamento per tutto il personale dell'Ateneo e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale (tecnico-amministrativo, ricercatore, collaboratore ed esperto linguistico ed ex lettore) che ha maturato i 40 anni di contribuzione, si può prevedere, in una prima stima, per il **periodo 2009-2011**, un **risparmio complessivo** pari a
..... € **4.349.908**

così composto:

Tipologia sub a) Permanenza in servizio dei docenti per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (28 unità):.....€ 3.070.440;

Tipologia sub b) Risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni:

▪ **Ricercatori (16 unità):.....€ 1.221.751;**

▪ **Tecnici-Amministrativi (2 unità):.....€ 57.717 .**

Il Rettore ricorda, da ultimo, che l'art. 1 comma 8 bis del Dl 180 convertito in Legge 9 gennaio 2009 n.1 ha previsto per il professori universitari che non usufruiscano del trattenimento in servizio il mantenimento dell'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario sino al 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età. Inoltre il Ministro sta allestendo per decreto un provvedimento che consentirà che la didattica svolta per contratto da parte di coloro che hanno concluso il proprio servizio a 70 anni sarà computata al fine del raggiungimento dei requisiti minimi del corso.

Pertanto, il Rettore, nel richiamare tutte le considerazioni finora svolte e sopra evidenziate, nonché nel sottolineare la necessità di adottare tempestivamente opportune e concrete azioni volte a presidiare l'interesse pubblico oggi preminente per l'Ateneo – interesse che si sostanzia sia nel mantenere la spesa del personale entro il limite del 90% del FFO di cui all'art. 51, comma 4 della Legge 449/1997 (per l'anno 2009, come risulta dalla relazione al bilancio di previsione, si prevede che l'incidenza della spesa fissa del personale si attesterà all'**89,67%** rispetto all'FFO consolidato 2008 - reale), sia nello scongiurare il pericolo del verificarsi di condizioni di dissesto finanziario, fa presente al Senato che con riguardo ai provvedimenti già adottati in ordine al trattenimento in servizio per un biennio, si atterrà alle **linee interpretative emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione** e, in particolare, si comporterà come segue:

alla luce dell'interpretazione fornita dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con circolare del 20 ottobre 2008, n. 10 relativamente all'applicazione sistematica dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge 133/2008, **dovranno essere riconsiderati** tutti i provvedimenti con i quali il personale dipendente è stato in precedenza autorizzato, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 503/1992, a permanere in servizio per un ulteriore biennio, con una decorrenza iniziale a partire dal 1 gennaio 2009 e, al tempo stesso, dovranno essere considerate le posizioni dei docenti interessati, con i tempi e le modalità previsti dalla nuova formulazione legislativa, **alla luce delle regole e dei criteri di cui al successivo punto sub 1)**. Per i provvedimenti già adottati:

- restano fermi i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio già in essere compresi quelli aventi decorrenza iniziale 1 novembre 2008;

- decadono automaticamente i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio aventi decorrenza dal 1 gennaio 2010;
- saranno annullati d'ufficio i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio con decorrenza 1 gennaio 2009, in quanto adottati senza la necessaria e preventiva valutazione degli interessi pubblici e privati compresenti nella vicenda, e considerati assolutamente preminenti l'interesse attuale dell'Ateneo come esplicitato in premessa e l'interesse pubblico generale di ottemperare pienamente al disposto di cui all'art. 16 del D. Lgs 503/1992, come novellato dall'art. 72 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 1/2009. Le domande verranno, pertanto, riconsiderate in ossequio alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda invece le domande di trattenimento in servizio aventi decorrenza iniziale a partire dal 1° gennaio 2009 e la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni, il Rettore propone al Senato Accademico **l'approvazione delle seguenti linee di indirizzo:**

1 - considerata l'esigenza di salvaguardare prioritariamente le questioni di interesse generale esplicitate in premessa (alleggerimento del peso finanziario degli organici e la facilitazione, con tutte le iniziative ritenute più efficaci, di ingresso di giovani nell'Università), in linea generale non verranno accolte le richieste di permanenza in servizio di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, per il personale dipendente dell'Ateneo, aventi **decorrenza iniziale a partire dal 1 gennaio 2009**, salvo situazioni di indiscutibile e documentata eccezionalità, da valutare e motivare in maniera incontrovertibile, per le quali il Rettore potrà disporre il prolungamento del servizio, **per il tempo strettamente necessario**. Tali situazioni sono riconducibili esclusivamente alle seguenti **oggettive esigenze organizzative e funzionali collegate** alla:

- **didattica:**

professore di ruolo la cui permanenza in servizio sia condizione indispensabile per assicurare, la soddisfazione dei requisiti necessari quantitativi stabiliti dal MIUR per l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell'offerta formativa. Ai fini della valutazione della predetta condizione si terrà conto dell'offerta formativa già in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizi;

- **ricerca:**

professore e ricercatore di ruolo Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro. Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento:

2 - risoluzione, a partire dal 2009 e con un preavviso di sei mesi, del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo, dei ricercatori universitari, dei collaboratori ed esperti linguistici e degli ex lettori che hanno maturato i 40 anni di contribuzione.

Al termine della relazione del Rettore segue un ampio ed esauriente dibattito al quale prendono parte tutti i Senatori presenti.

Il Senato Accademico

- visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992;
- vista la Legge n. 230/2005;
- visto l'art. 72 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
- visto il D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 gennaio 2009, n. 1, in particolare gli artt. 1 e 3;
- vista la circolare del 20 ottobre 2008, n. 10 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

- - udita la relazione del Rettore e condivise le considerazioni, le motivazioni e le proposte in essa formulate, che *per relationem* ad ogni effetto vengono richiamate a fondamento della presente deliberazione;

a maggioranza, con l'astensione del Prof. Mario Lombardo ed il voto contrario del Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero,

approva

le seguenti linee di indirizzo per l'applicazione a regime dell'art. 72 della legge 133/08:

- 1 - considerata l'esigenza di salvaguardare prioritariamente le questioni di interesse generale esplicitate in premessa (alleggerimento del peso finanziario degli organici e la facilitazione, con tutte le iniziative ritenute più efficaci, di ingresso di giovani nell'Università), in linea generale non verranno accolte le richieste di permanenza in servizio, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, per il personale dipendente dell'Ateneo aventi **decorrenza iniziale a partire dal 1 gennaio 2009**, salvo situazioni di indiscutibile e documentata eccezionalità, da valutare e motivare in maniera incontrovertibile, per le quali il Rettore potrà disporre il prolungamento del servizio, **per il tempo strettamente necessario**. Tali situazioni sono riconducibili alle seguenti **oggettive esigenze organizzative e funzionali collegate** alla:

- **didattica:**

professore di ruolo la cui permanenza in servizio sia condizione indispensabile per assicurare, la soddisfazione dei requisiti necessari quantitativi stabiliti dal MIUR per l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell'offerta formativa. Ai fini della valutazione della predetta condizione si terrà conto dell'offerta formativa già in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio;

- **ricerca:**

professore e ricercatore di ruolo Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro. Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della presentazione della domanda di prolungamento del servizio ed ancora attivi alla data prevista per il pensionamento:

- 2 - risoluzione, a partire dal 2009 e con un preavviso di sei mesi, del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo, dei ricercatori universitari, dei collaboratori ed esperti linguistici e degli ex lettori che hanno maturato i 40 anni di contribuzione.

In sede di dichiarazione di voto, il Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero così motiva il proprio voto contrario:

“Pur apprezzando le linee di indirizzo politico-amministrative enunciate dal Rettore, non ritengo sia di competenza del Senato Accademico, bensì dell’Amministrazione ed eventualmente del Consiglio di Amministrazione e del Rettore la interpretazione delle norme sullo stato giuridico da applicare ai Professori Universitari.

Quanto ai criteri generali orientativi della discrezionalità amministrativa, al di là della carenza della provvista economico-finanziaria, essi paiono parziali e arbitrari e come tali da esporre al ricorso amministrativo i provvedimenti rettorali di reiezione delle domande di trattenimento in servizio degli aventi interesse”.

Il Senato Accademico, inoltre,

prende atto

delle linee attuative che il Rettore, alla luce della circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 20.10.2008 n.10, adotterà in merito ai provvedimenti in ordine all’applicazione del più volte citato art. 72 della Legge 133/08 e che di seguito si riportano:

- restano fermi i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio già in essere compresi quelli aventi decorrenza iniziale 1 novembre 2008;
- decadono automaticamente i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio aventi decorrenza dal 1 gennaio 2010;
- saranno annullati d’ufficio i provvedimenti concernenti trattenimenti in servizio con decorrenza 1 gennaio 2009, in quanto adottati senza la necessaria e preventiva valutazione degli interessi pubblici e privati compresenti nella vicenda, e considerati assolutamente preminenti l’interesse attuale dell’Ateneo come esplicitato in premessa e l’interesse pubblico generale di ottemperare pienamente al disposto di cui all’art. 16 del D. Lgs 503/1992, come novellato dall’art. 72 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 1/2009. Le domande verranno, pertanto, riconsiderate in ossequio alla legislazione vigente sulla base delle linee di indirizzo testè deliberate.